


FAQ

Le domande più frequenti ... sugli apparecchi di sollevamento



1. Quali apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifiche periodiche per legge e quali sono le leggi che li regolamentano?

L'art. 194 del *DPR 547/1955* stabilisce che "le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori".

Le verifiche annuali sono di competenza del Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della Azienda Sanitaria Locale o delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), territorialmente competenti.

Il *Decreto Ministero del Lavoro 12 settembre 1959* stabilisce le modalità di collaudo e di verifica, a seconda della tipologia dell' apparecchio di sollevamento.

2. Le catene e i ganci devono essere controllati?

Secondo l'art. 179 il DPR 547/1955 funi, catene e ganci sono previste verifiche trimestrali.

I verbali delle verifiche devono essere redatti su libretti o fogli conformi: ai modelli I e L a seconda che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani e paranchi; al modello M per le funi e catene degli impianti degli apparecchi di trazione; al modello N per gli organi di trazione e di attacco e per i dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; al modello G per le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni. (Decreto Ministero del Lavoro 12 settembre 1959)

3. Qual è la procedura di denuncia per gli apparecchi di sollevamento?

Art. 7 D.M. 12/09/1959: "I datori di lavoro, utenti di: idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. La denuncia, oltre all'indicazione del

datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento. Per gli idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

4. A chi spetta il collaudo degli apparecchi di sollevamento?

Art. 5. D.M. 12/09/1959: “Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a: a) le scale aeree ad inclinazione variabile; b) i ponti sviluppabili su carro; c) i ponti sospesi muniti di argano; d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo”.